

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

14i

del:

2022-01-27

autore:

Martina Malfertheiner

A tutti i nostri clienti

Comunicazione preventiva per chi utilizza lavoratori occasionali

Nella presente circolare riepiloghiamo il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i committenti di lavoratori autonomi occasionali.

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, è stato introdotto l'obbligo di comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica. Questo nuovo obbligo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro¹ ed è stato inserito all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le indicazioni al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione²:

1 Ambito di applicazione

La Nota n. 29 del INL precisa che l'obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**³. L'obbligo interessa i lavoratori autonomi

- inquadabili nella definizione all'art. 2222 CC⁴
- e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale dell'art. 67, comma 1, lett. l), DPR 917/1986⁵.

Al momento non è ancora chiaro se le attività non istituzionali delle amministrazioni pubbliche rientrano nel campo di applicazione della comunicazione preventiva. Si attendono

1 Art. 13, lettera d), DL 146 del 21.10.2021, modificato in sede di conversione dall'art. 1, comma 1, Legge 215 del 17.12.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021. Questa lettera d) dell'art. 13 sostituisce l'art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008

2 Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

3 Art. 2082 CC Imprenditore: "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

4 Art. 2083 CC Piccoli Imprenditori: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

5 Art. 2222 CC Contratto d'opera: "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,...."

6 Art. 67, comma 1, lett. l) DPR 917/86: "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere."

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

chiarimenti delle competenti autorità. Per attività non istituzionali delle pubbliche amministrazioni si intendono ad es.: scuola materna, agricoltura, acqua, rifiuti, assistenza domiciliare, vendita dei pasti.

Secondo le informazioni del direttore dell'Ispettorato del lavoro⁶, Dr. Siehart Flader, tutti gli enti pubblici (comuni, comunità comprensoriali, scuole, case di riposo ex-IPAB e loro consorzi) sono esenti dall'obbligo di comunicazione, perché non sono imprese.

Le case di riposo private, le cliniche private e istituzioni simili, invece, sono imprese e devono comunicare.

La comunicazione deve essere fatta anche se si tratta di un'azienda gestita privatamente da un ente pubblico (per esempio, un'azienda agricola gestita privatamente da un comune).

Infine, nel caso delle ONLUS, si deve fare una distinzione tra imprese (cooperative o loro consorzi) e associazioni o fondazioni, per cui solo le prime devono fare la comunicazione.

Dal punto di vista del dottor Flader, bisogna esaminare se il committente gestisce un'impresa nel senso dell'articolo 2082 del codice civile, mentre gli enti, le associazioni, le fondazioni, ecc. possono anche svolgere attività commerciali in una certa misura senza trasformarsi immediatamente in impresa.

Secondo il dottor Flader, la questione sarà regolata da un decreto ministeriale separato nel prossimo futuro.

2 Termini

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21.12.2021 o, se avviati prima, ancora in corso all'11.01.2022⁷:

- Per tutti i rapporti di lavoro in essere al 21.12.2021 e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e cessati, la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18.01.2022.
- Per i rapporti avviati dal 12.01.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

3 Modalità di comunicazione

La comunicazione va effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica e come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente⁸

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more dell'aggiornamento delle procedure, la comunicazione va effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).

I lavoratori autonomi occasionali impiegati nel territorio della Provincia di Bolzano devono essere comunicati all'Ispettorato del lavoro della Provincia esclusivamente tramite PEC inviata al seguente indirizzo: gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it⁹.

4 Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in assenza del quale la comunicazione è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera (ad es. un giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare

⁶ Email del 25.01.2022

⁷ Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

⁸ Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

⁹ Comunicato Ripartizione lavoro della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige del 13.01.2022

- una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

5 Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

6 Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione¹⁰.

Non si applica la procedura di diffida.¹¹

Le sanzioni potranno essere¹²


- più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori;
- potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Facsimile Comunicazione

Elenco degli indirizzi di posta elettronica

¹⁰ Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

¹¹ Art. 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

¹² Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 del 11.01.2022

All'

Ispettorato territoriale del lavoro di

E-Mail:

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs n. 81/2008 l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile e sottoposta al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), DPR n. 917/86

tra

- _____, con sede a _____, via _____ codice fiscale _____ (committente)
- _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, via _____, codice fiscale _____ (prestatore)

per la seguente attività _____

La prestazione occasionale sarà resa nei locali del committente ed inizierà il _____.

La prestazione occasionale sarà conclusa entro _____ (un giorno, una settimana, un mese).

L'ammontare del compenso spettante al prestatore ammonta Euro _____, al lordo della ritenuta d'acconto del 20 %.

Luogo, Data _____

Firma committente

Elenco degli indirizzi di posta elettronica a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Campobasso-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Lucca-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Milano-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Novara-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Parma-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Matera.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Matera.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Potenza-</p></div><div data-bbox=)

[\[Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Prato-</p></div><div data-bbox=)

[\[ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Ravenna-</p></div><div data-bbox=)

ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it

[\[Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Trieste-</p></div><div data-bbox=)

[\[Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it\]\(mailto:Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it\)](mailto:ITL.Udine-</p></div><div data-bbox=)

ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it